



Intercettare e gestire la crisi d'impresa

Dott. Paola Caprioli

NORMA DI RIFERIMENTO
ART. 3, come modificato da D.LGS. 83/2022

Ovvero:

Cosa deve fare l'imprenditore,
supportato dai propri professionisti,

per la gestione della propria attività
imprenditoriale in situazione di crisi,

nel rispetto degli obblighi previsti dal Cod.
Civile e dal Codice della Crisi d'Impresa



2

Art. 2.

*Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione I,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa*).

— 1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Il concetto di **ADEGUATI ASSETTI** è stato introdotto nel **Marzo 2019** con modifica
art 2086 c.c – *prima fonte normativa*

ma solo nel luglio 2022 il Legislatore ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare
l'ASSETTO dell'impresa per essere *compliant* con l'art.2086 c.c. COORDINAMENTO CON
CCII-seconda fonte normativa

Art. 3 CCII-In vigore **dal 15 luglio 2022**

perché importante FOCUS su «adeguati assetti»

**Con la riforma CCII il legislatore ha ritenuto preliminare allo sviluppo di tutto il nuovo
impianto di norma, IDENTIFICARE CHIARIMENTI I REQUISITI NECESSARI PER UNA
GESTIONE DI IMPRESA dotata di strumenti di misurazione e previsione («cruscotto»)**

Art. 3 CCI (come modificato da direttiva «insolvency») «Nuovo» art. 3 co. 1 e 2 del D.Lgs 14/2019

Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

1. *L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.*
2. *L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.*

Art. 2086 Codice Civile

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

CARATTERISTICHE ADEGUATI ASSETTI

Art. 3 comma 3:

«Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

- a) rilevare eventuali **squilibri** di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche **caratteristiche dell'impresa** e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al c. 4;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, c. 2»

RATIO E FINALITA' – relazioni ai provvedimenti di riforma:

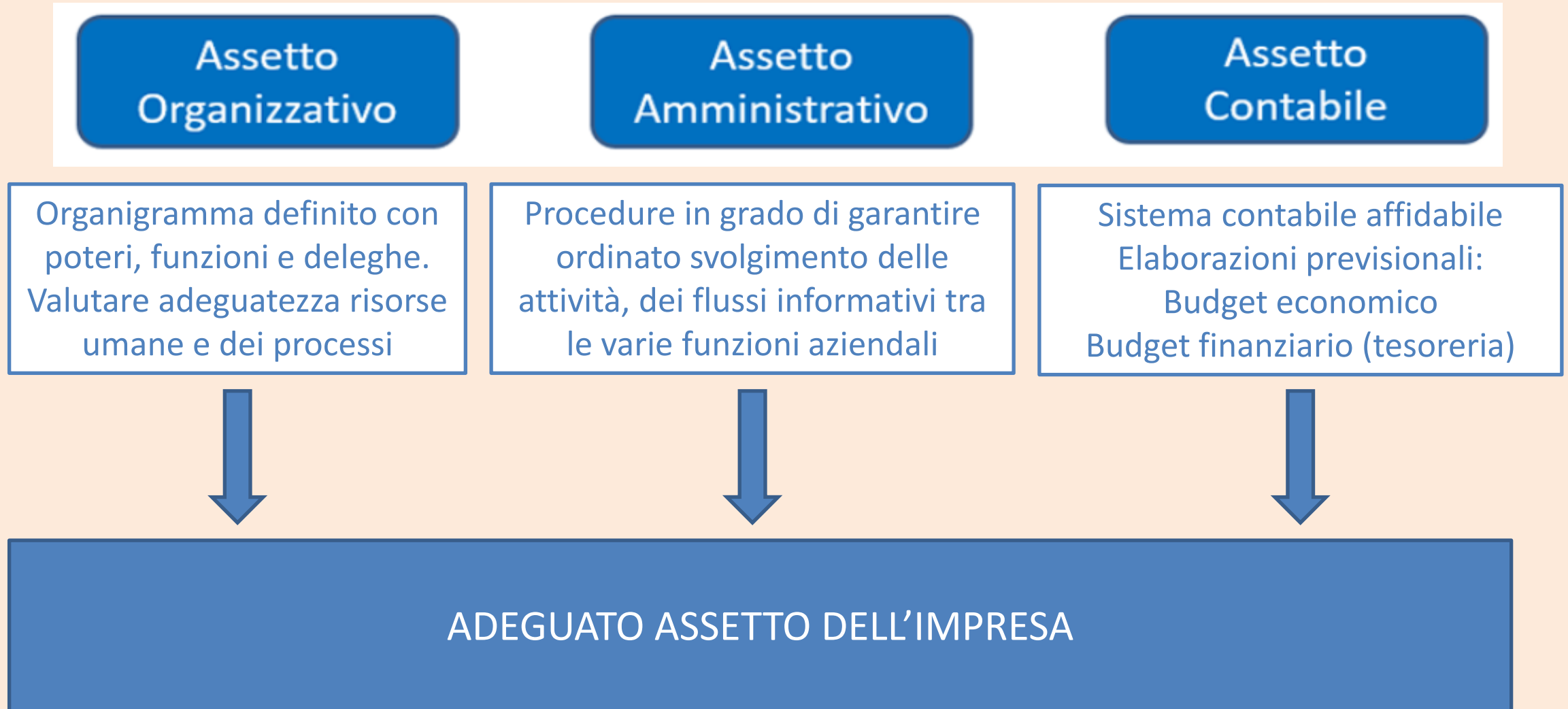
Parte prima. Titolo II. Capi I, II, III e IV.

Tra i principali obiettivi della raccomandazione n. 2014/135/UE vi è quello di *"consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività"*.

La necessità dell'ingresso anticipato in procedura dell'imprenditore in crisi è principio riconosciuto da tutti gli ordinamenti e fa parte dei principi elaborati dall'UNCITRAL e dalla Banca Mondiale per la corretta gestione della crisi d'impresa.

L'importanza di questo obiettivo è molto evidente poiché le possibilità di salvaguardare i valori di un'impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell'intervento risanatore, mentre il ritardo nel percepire i segnali di una crisi fa sì che, nella maggior parte dei casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile.

ADEGUATI ASSETTI – in cosa consistono ?



Decreto 21 marzo 2023 - Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - Esempi

- **Domanda:** L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale?

Risposta: L'impresa deve attivare il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta.

- **Domanda:** L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 e 12 mesi?

Risposta: L'impresa predispone un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.

- **Domanda:** La situazione debitoria è completa ed affidabile?

Risposta: L'impresa deve appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l'adeguamento delle attività e delle passività.

- **Domanda:** E' disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?

Risposta: L'impresa deve analizzare e suddividere i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità. Per gli scaduti che superano la fisiologia (tempi ordinari di pagamento, pur oltre la scadenza contrattuale, che caratterizzano il settore) occorre che la stima del momento dell'incasso sia particolarmente prudente.

- **Domanda:** È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione?

Risposta: L'impresa deve controllare le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una valutazione adeguata.

- **Domanda:** L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare?

Risposta: L'impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.

Imprenditore
Individuale /
Società di
Persone



REPORTISTICA analisi
economica e situazione
prospettica finanziaria dei 12
mesi succ. (budget/previsioni
economico e finanziario)

Società di
Capitali



Articolo 2381, co. 5 C.C.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.



Verbalizzazione semestrale,
nel caso di consigli di
amministrazione,
con oggetto andamento
FATTI DI GESTIONE e
REPORTISTICA analisi
economica e situazione
prospettica finanziaria dei 12
mesi successivi (budget
economico e finanziario)

QUALI RISULTATI IN PARTICOLARE SONO DA MONITORARE ?

Art. 3 CCI (come modificato da direttiva «insolvency»)

4. Costituiscono segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:

Allarme Interno

- a) *l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;*
- b) *l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;*
- c) *l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;*

Allarme Esterno

- a) *l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 [ritardi per versamenti di contributi previdenziali; debiti per premi INAIL; debiti IVA; crediti affidati per la riscossione].*

Inps ed Entrate, quando scatta la segnalazione per i ritardi nei versamenti

Per evitare fallimenti torna l'alert degli enti pubblici agli organi di controllo se l'impresa in difficoltà accumula troppi ritardi nei versamenti

- L'articolo 30-sexies del DL 152/2021 ha introdotto obblighi più stringenti nella gestione precoce delle crisi **per l'organo di controllo (allerta esclusivamente interna)** che torna a essere destinatario delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati:
 - Agenzia delle Entrate
 - INPS e INAIL
 - Agenzia di Riscossione
- Oggetto della segnalazione saranno i ritardi nei versamenti di contributi e imposte.
- L'organo di controllo dovrà valutare le informazioni e desumerne la capacità segnaletica della condizione di crisi.

Cosa è previsto?

I creditori pubblici qualificati segnalano all'imprenditore ed all'organo di controllo tramite posta elettronica certificata:

- **Per l'INPS**, il ritardo di oltre 90gg nel versamento dei contributi previdenziali eccedenti:
 - Il 30% di quelli dell'anno precedente ed a 15.000€ se ci sono dipendenti;
 - L'importo di 5.000€ se non ci sono dipendenti.(decorrenza dai debiti accertati dal 1° gennaio 2022)
- **Per l'INAIL**, il ritardo di oltre 90gg nel versamento dei premi assicurativi eccedenti:
 - L'importo di 5.000 €(decorrenza dai debiti accertati dal 1° gennaio 2022)
- **Per l'Agenzia delle Entrate**, il solo debito IVA derivante dalla LIPE se eccedente
 - Il 10% del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'esercizio precedente e l'importo di 20.000 €(decorrenza dalle LIPE del I° trimestre 2022)
- **Per l'Agenzia della Riscossione**, debiti erariali scaduti da oltre 90gg superiori a:
 - 100.000€ per le ditte individuali;
 - 200.000€ per le società di persone;
 - 500.000€ per le altre società.(decorrenza dai carichi affidati dal 1° luglio 2022)

Art. 25octies CCII -Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari a seguito della verifica del test di sostenibilità del debito

1.L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 12.

La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2.La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Assetti, è corsa contro il tempo

Chi è inadempiente rischia la responsabilità risarcitoria

Pagine a cura
DI ANDREA BONGIE
NICOLÒ CASTELLO*

Non c'è tempo da perdere per le imprese: occorre metter mano agli assetti organizzativi. L'amministratore inadempiente, infatti, oltre al danno, rischia molto: senza un adeguato assetto organizzativo, l'attività svolta dall'impresa collettiva è da considerarsi illecita ai pari di una attività condotta con patrimonio netto negativo (fatto salvo le esenzioni di legge), esponendo gli stessi amministratori alla responsabilità risarcitoria.

L'obbligo per le società di dotarsi di adeguati assetti organizzativi è previsto dall'art. 375 del Codice della crisi di impresa e delle insolvenze (Ccii), del quale le prime misure operative sono entrate in vigore il 16 marzo 2019. Ma, a oggi, purtroppo, i continui rinvii e cambiamenti che hanno caratterizzato il Ccii, piuttosto che favorire l'adeguamento delle imprese ai nuovi obblighi di legge già entrati in vigore, hanno invece creato tanta confusione sia negli imprenditori che nei professionisti i quali, spesso, hanno associato l'adempimento alle disposizioni sugli istituti di altera, più volte prorogati e modificati. Di conseguenza, la maggior parte degli amministratori di società ha lasciato sinora inapplicata la norma sugli assetti organizzativi. Questa mal posizionata attenzione va prontamente corretta oggi più che mai, non solo per l'imminente entrata in vigore di tutto il Codice della crisi di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (15 luglio 2022: dovrebbe essere questa la data definitiva, ma il condizionale è d'obbligo visti i precedenti rinvii), ma anche e soprattutto per dotare le imprese di un modello di risk management in grado di mitigare gli effetti causati dai postumi del Covid-19 e dalla stagflazione da materie prime e risorse energetiche causata dalla guerra in Ucraina.

Ma cosa devono fare, in concreto, gli imprenditori che operano in forma collettiva o societaria e gli imprenditori individuali? Tale distinguo è necessario, in quanto, ai fini della prevenzione della crisi, sia nell'attuale formulazione che in quella prevista dallo schema di decreto legislativo re-

cante modifiche al Codice della crisi d'impresa, ai sensi dell'art. 3, mentre l'imprenditore individuale deve adottare «misure idonee», l'imprenditore che

opera in forma societaria o collettiva deve invece «adottare un assetto organizzativo adeguato» ai sensi dell'art. 375 del Ccii poi trasfuso nell'art. 2086 cc.

I contorni di tali «misure», peraltro, non sono specificati dal legislatore del Ccii, mentre per quanto concerne gli assetti organizzativi, amministrativi e conta-

Il nuovo scadenziario del Ccii

Decreto legge 24 agosto 2021, n. 118		Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36	
Norma	Entrata in vigore	Norma	Entrata in vigore
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza a eccezione degli articoli seguenti e del titolo II della parte prima	16/05/2022	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza a eccezione degli articoli successivi	15/07/2022
Artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388	16/03/2019	Artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388	16/03/2019
TITOLO II della parte prima	31/12/2023		

La check-list delle misure idonee

L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?	SI	NO
L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale?		
L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo a indicatori chiave gestionali?		
L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? (a cura dell'imprenditore).		
L'impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile Oic 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? (a cura dell'imprenditore).		
Il valore contabile dei cespiti è inferiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato?		
È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?		
È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione?		
I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti		
Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?		
Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio?		

bili si riscontra comunque una adeguata regolamentazione soprattutto nelle norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del Cndcc.

Si deve pertanto ritenere che la maggiore differenza tra «misure» e «assetti» risieda nel fatto che «l'assetto organizzativo» dovrebbe rappresentare un dovere più strutturato rispetto alla «misure idonee» le quali devono essere invece adottate dall'imprenditore individuale.

Entrambi, comunque, non possono mancare di un elemento indefettibile e cioè la pianificazione, la cui mancanza diventa l'aspetto centrale del concetto di insolvenza soprattutto qualora, in assenza delle «misure» e degli «assetti» necessari per implementare l'attività prognostica della crisi (e quindi l'attività di pianificazione), l'imprenditore non sia stato in grado di intercettare i primi segnali di squilibri che possono condurre, successivamente, all'incapacità di far fronte agli impegni finanziari.

Occorre tuttavia chiedersi se è necessario estendere l'adozione degli assetti a tutte le imprese collettive o se, in alcuni casi, tale concetto possa risultare in qualche modo eccessivo o sovrabbondante? Parimenti, nel caso dell'imprenditore individuale, è sempre sufficiente l'adozione di misure adeguate, qualunque sia la dimensione e la complessità dell'impresa stessa? Si consideri, per esempio, il caso di un imprenditore individuale manifatturiero o di un commerciante all'ingrosso che presenta un fatturato rilevante ed un'organizzazione complessa (responsabile commerciale, ufficio amministrativo, responsabile del magazzino, ecc.) rispetto a una società cooperativa che esercita l'attività di coltivazione del fondo ovvero a una società in nome collettivo che esercita l'attività di autoriparazione con un fatturato tipico delle micro imprese e un'organizzazione di tipo semplice, senza amministrazione interna. E del tutto evidente che, in queste condizioni, mentre le «misure idonee» possono risultare deficitarie per le imprese individuali di sufficienti dimensioni, gli «assetti organizzativi» possono invece risultare eccessivi per le imprese agricole e di servizi delle dimensioni e natura testé citate, anche se condotte in forma societaria.

Non si mette pertanto in



Giurisprudenza in tema di adeguati assetti

Sentenza Tribunale di Cagliari gennaio 2022 ha accertato

Inadeguatezza assetto organizzativo:

- Organigramma non aggiornato e assenza di un mansionario
- Inadeguata struttura organizzativa e polarizzazione in capo a limitate risorse della gestione dell'impresa
- Assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali

Inadeguatezza assetto amministrativo:

- Mancata redazione di un budget di tesoreria
- Mancata adozione di strumenti di natura previsionale
- Mancata adozione di una situazione finanziaria giornaliera
- Assenza strumenti di reporting
- Assenza di un piano industriale a medio lungo termine

Giurisprudenza in tema di adeguati assetti

Sentenza Tribunale di Cagliari gennaio 2022 ha accertato

Inadeguatezza assetto contabile:

- Aggiornamento contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e garantire l'informativa ai sindaci
- Assenza di procedure interne finalizzate al tempestivo riscontro di crediti commerciali da incassare
- Analisi bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione
- Mancata redazione rendiconto finanziario



QUALI DATI E
INFORMAZIONI
RACCOGLIERE ?

Scaricare la CR Bankitalia

- Basta lo SPID (o la CNS)
- Suggerimenti operativi...

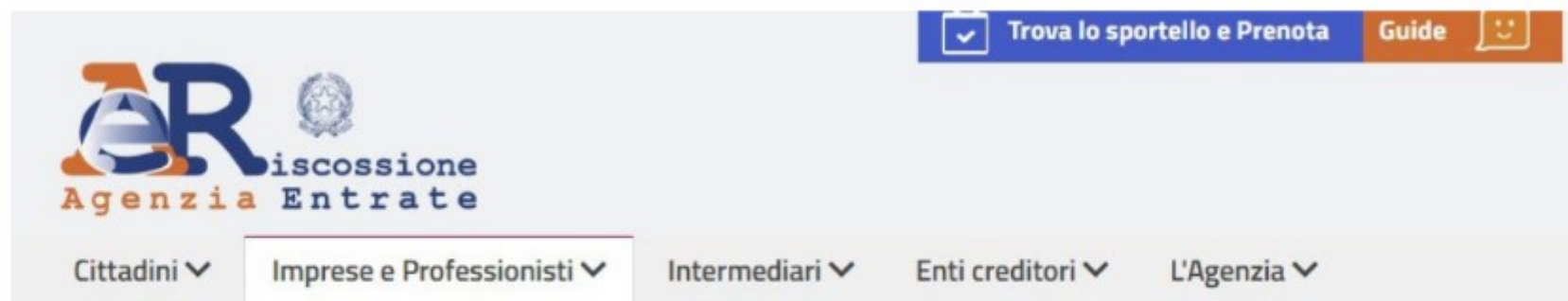
E per Agenzia delle Entrate e Agente di Riscossione?



Cassetto fiscale

Il **cassetto fiscale** è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, come:

- dati anagrafici
- dati delle dichiarazioni fiscali
- dati dei rimborsi
- dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23
- atti del registro (dati patrimoniali)
- dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa)
- le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies.



[Home](#) - [Imprese e Professionisti](#) - Controlla la tua situazione



Controlla la tua situazione

Puoi verificare le cartelle a partire dall'anno 2000, pagare, controllare le rateizzazioni e le procedure in corso su tutto il territorio nazionale

INFORMAZIONI E ANALISI PRELIMINARI IN CASO DI CRISI

La c.d. PreRelazione/
informativa ex art. 130
co.1 CCI nei 30 gg

RELAZIONE
PARTICOLAREGGIATA
nei 60 gg da formazione
stato passivo

- Memoria tecnica per **descrizione CAUSE E GESTIONE** della crisi, con particolare focus e dettagli utili al Curatore /Commissario ad esempio:
 - nella fase inizio segnali di crisi
 - >descrizioni **sistemi di controllo** della situazione economico finanziaria,
 - > **misure e strategie valutate** (contatti con potenziali acquirenti, ipotesi di affitto d'azienda) anche documentate da scambio di corrispondenza
 - >precisa evidenza ad **apporti soci**, sia con nuovi capitali apportati a titolo di capitale e finanziamenti (ricostruzione temporale con date e importi apporti avvenuti nell'ultimo quinquennio)
 - valutazioni a supporto delle **stime di poste di bilancio** (es. crediti, partecipazioni, rivalutazioni beni d'impresa recenti)
 - la gestione e **decisioni** assunte **post perdita del capitale** sociale
 - ipotesi azioni revocatorie: dettagli e valutazioni nel caso di **cessioni di beni** nel periodo ante accesso procedura
 - concessioni di **garanzie a favore di altre società riferibili** al soggetto in crisi
 - analisi formazione **debiti tributari e contributivi**: documentazione relativa a rateizzazioni e/o rottamazioni cartelle

<https://www.csm.it/documents/21768/5746202/Buone+Prassi+nel+settore+delle+procedure+concorsuali+%E2%80%93+Linee+Guida+%28Delibera+di+Plenum+in+data+20+luglio+202%29.pdf/d8e2fe7b-20f6-a9f9-5087-671b921e8ace>



Intercettare e gestire la crisi d'impresa

- Grazie per l'attenzione -

Dott. Paola Caprioli





Intercettare e gestire la crisi d'impresa

Profili essenziali del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza



*Armiraglio, Rimoldi e Lamperti
Avvocati Associati*



Struttura del Codice della Crisi e dell'Insolvenza

**D.Lgs. 14 del 12.1.2019 (Legge delega n. 155 del 19.10.2017)
in vigore dal 15.7.2022**

Titolo I – Disposizione generali

Titolo II – Composizione negoziata della crisi

Titolo III – Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza →
parte processuale

Titolo IV – Strumenti di regolazione della crisi → **parte sostanziale**

Titolo V – Liquidazione Giudiziale





Struttura del Codice della Crisi e dell'Insolvenza

Titolo VI – Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Titolo VII – Liquidazione coatta amministrativa

Titolo VIII – Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

Titolo IX – Disposizioni penali

Titolo X – Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria





Definizioni

Art. 2 CCII

- a) **crisi**: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi
- b) **insolvenza**: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
- c) sovraindebitamento
- d) **impresa minore**: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
- 1) attivo patrimoniale $\leq$ Euro 300.000
 - 2) ricavi $\leq$ Euro 200.000
 - 3) debiti anche non scaduti $\leq$ Euro 500.000





Definizioni

Art. 2 CCII

e) consumatore; f) società pubbliche; h) gruppo di imprese; i) gruppi di imprese di rilevanti dimensioni; l) parti correlate; m) centro degli interessi principali del debitore (COMI); m-bis) strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; n) albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese; o) professionista indipendente; o-bis) esperto;

p) **misure protettive**: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

q) **misure cautelari**: i provvedimenti cautelari emessi dal Giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza.

r) classe di creditori; s) domicilio digitale; t) OCC





Principi di carattere processuale

Art. 7→10 CCII

PROCEDIMENTO UNITARIO

L'art. 7 CCII prevede la trattazione in **unico procedimento** di tutte le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza e che sia data priorità agli strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o controllata, a condizione che:

- a) la domanda non sia manifestamente inammissibile;
- b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.





Principi di carattere processuale

Art. 7→10 CCII

Art. 8 CCII Durata massima delle misure protettive → 12 mesi (anche non continuativi)

Art. 9 CCII Sospensione feriale dei termini (non applicabile) e patrocinio legale (salvo specifiche ipotesi, obbligatorio)

Art. 10 Comunicazioni telematiche Di regola → **PEC**

Le comunicazioni ai soggetti obbligati ad avere il domicilio digitale (PEC) e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante **deposito in Cancelleria**. E ciò anche nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.





Composizione negoziata della crisi

D.L. 118 del 24.8.2021

Art. 12→25-quinques CCII

L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un **esperto** alla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di **squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza** e risulta **ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa**.

L'**esperto** agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui sopra, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

La composizione negoziata della crisi è disciplinata prima del procedimento unitario poiché l'intervento del Tribunale durante le trattative è solo eventuale, per l'ipotesi in cui vengano chieste le misure protettive e cautelari.





Composizione negoziata della crisi

Art. 12→25-quinques CCII

Per le imprese 'sopra soglia', quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, le parti possono, alternativamente:

- a) concludere un **contratto**, con uno o più creditori, che produce la riduzione degli interessi sui debiti tributari alla misura legale, se secondo l'esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni;
- b) concludere la **convenzione di moratoria** di cui all'art. 62 CCII;
- c) concludere **un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto** (il quale dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza) che beneficia dell'esenzione dalla revocatoria e dai reati di bancarotta.

Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle precedenti, l'imprenditore può, in alternativa:

- a) predisporre il **piano attestato di risanamento** (PRO);
- b) domandare l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione dei debiti**;
- c) proporre la domanda di **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio;
- d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.





Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

→ parte processuale: giurisdizione e competenza

(Art. 26→32 CCII)

Giurisdizione italiana → sussiste in ipotesi di centro degli interessi principali all'estero (ed anche se è già stata aperta analogo procedura all'estero) quando l'imprenditore ha una dipendenza in Italia. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero avvenuto nell'anno antecedente l'avvio della procedura non esclude la giurisdizione italiana.

Competenza per materia e per territorio per strumenti di regolazione/procedure di insolvenza e relative controversie:

- Amministrazione straordinaria e gruppi di imprese di rilevante dimensione → **Tribunale delle Imprese**
- Tutte le altre imprese → Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI – Center Of Main Interest) **in generale, il COMI si presume coincidente con la sede legale (o la residenza/domicilio)**; il trasferimento del COMI nell'anno antecedente l'avvio della procedura non è rilevante.





Cessazione dell'attività Art. 33 CCII

La liquidazione giudiziale può essere aperta **entro un anno** dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.





Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

Art. 37→39 CCII

- La domanda di accesso agli **strumenti di regolazione** della crisi e dell'insolvenza è proposta con **ricorso del debitore**, unitamente ai documenti indicati nell'art. 39 CCII.
- La **domanda di apertura della liquidazione giudiziale** è proposta con **ricorso**:
 - del debitore;
 - degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa;
 - di uno o più creditori;
 - del Pubblico Ministero.





Procedimento unitario Art. 40→53 CCII

Il procedimento per l'accesso agli **strumenti di regolazione** della crisi e dell'insolvenza e alla **liquidazione giudiziale** si svolge dinanzi al **Tribunale in composizione collegiale**.

Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda, le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.

Per le società, l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da Notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.

La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal Cancelliere al Registro delle Imprese.

Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda del debitore è proposta, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza.





Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri

Art. 42 CCII

Sia in caso di domanda di apertura della liquidazione giudiziale, sia in caso di domanda di concordato preventivo, la Cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e del Registro delle Imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'art. 367 CCII:

- **Registro delle Imprese:**

- o i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi
- o la visura storica
- o gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda

- **Agenzia delle Entrate:**

- o dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti
- o elenco degli atti sottoposti a imposta di registro
- o debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti

- **INPS:**

- o informazioni relative ai debiti contributivi





Domanda di accesso con riserva Art. 44 CCII

Il debitore può presentare la domanda unitamente ai bilanci e all'elenco dei creditori, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi.

In tale caso il Tribunale pronuncia decreto con il quale:

- a) fissa un termine compreso tra **30 e 60 giorni**, prorogabile di ulteriori 60 giorni su istanza del debitore **in presenza di giustificati motivi** e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione;
- b) nomina un **Commissario Giudiziale**;
- c) dispone gli **obblighi informativi** che il debitore deve assolvere, **con periodicità almeno mensile** e sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale; ogni mese, il debitore deposita anche una **relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria** che, entro il giorno successivo, è iscritta nel Registro delle Imprese;
- d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a **10 giorni**, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato.

Tali termini non sono soggetti a sospensione feriale dei termini processuali.





Misure cautelari e protettive Art. 54 CCII

MISURE CAUTELARI

Nel corso del procedimento unitario, su istanza di parte, il Tribunale può emettere i **provvedimenti cautelari**, inclusa la nomina di un Custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

MISURE PROTETTIVE

Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda ex art. 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel Registro delle Imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al Tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.





Strumenti di regolazione della crisi – parte sostanziale

Art. 55→120-quinques CCII

Art. 56 CCII – **Piano attestato di risanamento**

Art. 57→64 CCII – **Accordi di ristrutturazione** ('semplici', agevolati o ad efficacia estesa), **convenzione di moratoria** e **accordi su crediti tributari e contributivi** (nell'ambito degli accordi di ristrutturazione)

Art. 64-bis→64-quater CCII – **PRO Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione** (approvato da tutte le classi di creditori)

Art. 65→83 CCII – Composizione della crisi da **sovraindebitamento**, suddivisa tra ristrutturazione dei debiti del **consumatore** (art. 67→73 CCII) e **concordato minore** (art. 74→83 CCII) che può essere chiesto da professionisti, imprese minori, imprese agricole, start-up innovative e ogni altro imprenditore non assoggettato alla liquidazione giudiziale (o ad altre procedure liquidatorie specifiche)





Concordato preventivo Art. 84→120 CCII

L'imprenditore (non minore) che si trova in stato di crisi o di insolvenza può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un **piano** (art. 87 CCII), il soddisfacimento dei creditori **in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore** o in **qualsiasi altra forma**.

La **continuità aziendale** tutela l'interesse dei creditori e preserva i posti di lavoro (nella misura possibile). La continuità aziendale può essere **diretta** o **indiretta**; la proposta prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile.

Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.





Concordato preventivo Art. 84→120 CCII

Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La suddivisione dei creditori in classi è **obbligatoria** in caso di concordato in continuità aziendale nonché per:

- i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento;
- i creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
- i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro;
- i creditori proponenti il concordato e le parti ad essi correlate.





Trattamento dei crediti tributari e contributivi (c.d. transazione fiscale) Art. 88 CCII

Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi dell'art. 88 CCII, **può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato:**

- dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali;
- dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

Il piano deve prevedere la soddisfazione **in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Il Tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione quando tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali previste per l'approvazione del concordato preventivo e la proposta di soddisfacimento **è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.**





Esdebitazione Art. 278-283 CCII

Rispetto a quanto previsto dalla Legge Fallimentare, **tutti** i debitori possono accedere all'esdebitazione (non più solo i falliti persone fisiche).

Il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi 3 anni dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale o al momento della chiusura della procedura, se antecedente (non è più previsto il termine di un anno dalla chiusura del fallimento).

L'art. 283 CCII prevede, per una sola volta, la possibilità di accesso all'esdebitazione per il sovraindebitato persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Recentissima giurisprudenza si è espressa in relazione all'inapplicabilità della nuova disciplina (sostanziale) ai fallimenti disciplinati dalla Legge Fallimentare.





Vi ringrazio per l'attenzione

Matteo Lamperti



Armiraaglio, Rimoldi e Lamperti
Avvocati Associati
Busto Arsizio-Milano

Intercettare e gestire la crisi d'impresa

Dalla parte dell'imprenditore

1 – Assistenza all'imprenditore

a) Possiamo escludere le grandi aziende, che sono rette da manager e seguite da una pletora di professionisti ed hanno appositi strumenti di segnalazione.

La distinzione non è tanto tra aziende piccole e aziende medie, ma tra aziende strutturate e non; e anche tra aziende assistite e non; aziende con imprenditori "evoluti" o meno.

1 – Assistenza all'imprenditore (segue)

- b) L'imprenditore è per definizione un “prenditore di futuro” e per lui il miglior modo di predire il futuro è inventarlo.
- c) Per l'imprenditore la propria azienda ha un valore altissimo; in molti casi è la propria vita ed è basata non tanto sugli evidenti valori economici contabili, ma sulle aspettative, che per lui sono le “grandi prospettive future”.

1 – Assistenza all'imprenditore (segue)

d) Compito dei professionisti è quello di monitorare e segnalare anche in maniera “energica” all'imprenditore le situazioni di crisi che necessitano di intervento e non potranno essere risolte dalle “grandi prospettive future”.

e) Lo strumento più adeguato potrebbe essere non tanto quello di spiegargli quel che deve fare, ma fargli entrare in testa cosa gli succede se non fa, e se non inizia a fare da subito.

2 – Indicatori

- a) Gli indicatori della crisi sono ben elencati ed individuati, ma come farli applicare all'analisi dell'imprenditore?
- b) L'imprenditore deve essere istruito: ha imparato sulla sua pelle cos'è il merito di credito; bisogna che impari anche il controllo sulla possibile crisi della propria impresa.
- c) Sono presenti sul mercato operatori che, con modelli strutturati riescono ad elencare per i vari indicatori la situazione dell'impresa.

2 – Indicatori (segue)

- c) Spesso il professionista non si affida a questi operatori (o anche a colleghi specialisti), sia perché non li conosce, sia perché teme che “gli portino via il cliente”.
- d) Per poter operare senza ausili esterni il professionista deve cercare di non costruirsi il proprio modello sulla pelle dell'imprenditore.

3 – Apertura dei procedimenti di crisi

Ben prima delle domande di apertura della crisi il professionista deve rendere ben chiaro all'imprenditore:

a) cosa succede nel momento in cui si entra nel procedimento:

- cosa può fare e cosa non può fare;
- cosa è suo e cosa è dell'impresa, ovvero anche di terzi;
- cosa non può andar bene ed è da sistemare prima di iniziare formalmente il procedimento.

3 – Apertura dei procedimenti di crisi (segue)

- b)** cosa saranno, da quel momento, le figure dell'imprenditore, del professionista e delle altre figure coinvolte;
- c)** a che costi complessivi l'imprenditore va incontro, sia aziendali sia, eventualmente, personali;
- d)** rischi e vantaggi dell'operazione.

4 – Durante il procedimento

- a) l'imprenditore ha gli strumenti amministrativi adeguati a tenere costantemente monitorato il procedimento?
- b) l'imprenditore ha le risorse umane per seguire il procedimento?
- c) l'imprenditore vuole portare avanti il procedimento e se ne farà un obiettivo personale?

4 – Durante il procedimento (segue)

d) l'imprenditore ha capito che il procedimento, anche se distoglie risorse dal proprio core business, diventa essenziale per la continuazione dell'attività di impresa, ovvero che la forma talvolta supera la sostanza?

e) in definitiva: l'imprenditore ha capito che il buon senso non appartiene a questi strumenti legali, ma bisogna comunque seguirli pedissequamente?

5 – Rapporti tra le parti – l'imprenditore

L'imprenditore:

- a) vuole cercare di capire perché vanno fatte alcune cose; il professionista lo deve far “crescere” affinché sia parte attiva del procedimento;
- b) deve avere il tempo necessario per raccogliere le informazioni e trasferirle agli organi del procedimento; i termini dell'imprenditore sono sempre “perentori”, quelli dei procedimenti no;

5 – Rapporti tra le parti (segue) - l'imprenditore

- c) vuole poter “dire la sua” agli organi dei procedimenti, e in questo va aiutato per indirizzarlo sul come fare;
- d) talvolta il professionista evita le comunicazioni più delicate, ma più per salvaguardare i propri rapporti con colleghi e organi, che per tutelare realmente l'imprenditore.

5 – Rapporti tra le parti – (segue) il professionista

Il professionista:

- a) dovrebbe seguire l'imprenditore non solo fino ad alcuni atti formali previsti, ma per tutta la durata del procedimento;
- b) Deve costantemente cercare di indirizzare l'imprenditore sulle scelte da attuare e soprattutto sulla verifica in qualsiasi momento se l'operazione sia ancora perseguibile o no, e se sia possibile raggiungere un risultato positivo;

6 – Professionisti, organi delegati, soggetti coinvolti

TEMPI Bisogna monitorare e fare continua attenzione alla lunghezza del procedimento.

NELL' INTERESSE DEI CREDITORI Il tutto dovrebbe sempre essere “nell’interesse dei creditori”, come conclamato da tutti i procedimenti. In realtà è l’ultimo degli obbiettivi, anzi, non è nemmeno un obbiettivo; il procedimento si conclude come risultante numerica di tutti gli altri interessi.